

Circolare n.8/2022  
del 4 marzo 2022

## SINTESI

**NOVITÀ  
RIGUARDANTI I  
COMMERCII CON LA  
BIELORUSSIA –  
MISURE  
RESTRITTIVE**

Il 2 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Regolamento \(UE\) 2022/355](#) che modifica il Regolamento (CE) 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. Sempre il 2 marzo, il Consiglio ha adottato la Decisione PESC 2022/356, ampliando le sanzioni già previste per la Bielorussia a seguito del coinvolgimento del Paese nell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La [Decisione 2022/356](#), oltre ad aggiungere il divieto di finanziamenti e assistenza finanziaria al già presente congelamento di fondi e risorse economiche a disposizione di alcune persone (previsto dal Reg. CE 765/2006), vieta l'introduzione in Bielorussia di prodotti e tecnologie duali.

Tuttavia, al divieto si applicano alcune eccezioni, simili alle eccezioni previste dal Regolamento (UE) 2022/328. Le eccezioni riguardano, tra gli altri, scopi umanitari, emergenze sanitarie e utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione, oltre alla cooperazione tra l'Unione e il governo bielorusso in ambito civile, la cooperazione nei programmi spaziali, la sicurezza marittima e la gestione delle capacità nucleari ad uso civile. L'autorità competente può autorizzare la vendita e l'esportazione di beni duali per i contratti chiusi prima del 3 marzo 2022, purchè l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

È inoltre vietato esportare verso la Bielorussia i macchinari elencati all'allegato XIV, salvo contratti conclusi prima del 2 marzo ed eseguiti fino al 4 giugno 2022 e con l'eccezione di prodotti volti a scopi umanitari, usi medici o farmaceutici, utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di comunicazione, aggiornamenti del software, garanzia della cibersicurezza.

Con il Regolamento 2022/355 viene inoltre introdotto il divieto di importazione dalla Bielorussia di prodotti legnosi, elencati all'allegato X, prodotti cementizi (allegato XI), prodotti siderurgici (allegato XII), prodotti della gomma (allegato XIII).

 Allegato: [Regolamento \(UE\) 2022/355 – Decisione 2022/356](#)